

Nella valutazione d'azienda l'esperto deve garantire obiettività di giudizio

I concetti e le definizioni generali della valutazione sono contenuti nel Conceptual Framework dei PIV

/ Nicola AGNOLI e Martino ZAMBONI

Chi è impegnato in valutazioni d'azienda non può prescindere da inizio anno dallo studio dei principi italiani di valutazione (PIV) e dalla loro **applicazione pratica**. Con la loro entrata in vigore l'attività di valutazione impone adeguati profili di competenza e conoscenza, per giungere ad esprimere giudizi di valore completi, trasparenti, neutrali e obiettivi.

La rete concettuale di base (*Conceptual Framework*) rappresenta l'architettura dei PIV ed illustra i concetti e le definizioni generali della valutazione, sovraordinati rispetto ai successivi principi.

Si compone di 89 principi ed individua i **profili principali** che devono qualificare ogni valutazione: si tratta delle tipologie di incarico, dell'unità di valutazione, delle configurazioni di valore, della data di riferimento della stima, delle metodiche di valutazione e dei tassi e flussi.

La comprensione dei concetti e delle definizioni generali del *framework* permette all'esperto di rispondere a tutte le domande che dovrebbe porsi prima di iniziare una valutazione: "che cosa si sta valutando?"; "a quando è riferita la valutazione?"; "perché si compie la stima?"; "valore per chi?"; "come si sta valutando?".

Questo primo intervento dedicato al *Conceptual Framework* esamina i principi generali della valutazione, l'unità di valutazione e la data di riferimento della stima.

Il principio I.1.1 dei PIV definisce la **valutazione** "un giudizio ragionato e motivato che si fonda su stime, non è mai il risultato di un mero calcolo matematico".

È facile comprendere che quindi **non esiste** il valore "giusto" o "vero" di un'azienda. Si tratta sempre di una quantità approssimata e non esatta, risultato di un percorso attraverso cui l'esperto giunge a formulare un giudizio di valore.

Il giudizio di valore non deve essere prudente ma obiettivo, quindi non deve sovra o sottorappresentare il risultato della valutazione (principio I.1.2). La prudenza non è attributo proprio della valutazione – in una transazione la prudenza nella stima potrebbe favorire una delle parti – mentre l'obiettività rende la stima condizionale da altri esperti dotati di adeguate competenze tecniche e professionali.

Il giudizio di valore deve poi fondarsi su basi solide costituite da adeguate competenze tecniche, una buona esperienza professionale e la necessaria conoscenza dell'oggetto e scopo di valutazione (principio I.1.3).

A tutela dell'interesse pubblico, gli utilizzatori della valutazione devono poter fare affidamento anche sulla

massima **trasparenza del processo** valutativo e sull'assenza di qualsiasi condizionamento.

Al termine di un percorso valutativo condotto con professionalità e competenza, l'**opinione di valore** (principio I.1.4) cui giunge l'esperto dovrà essere:

- razionale: la valutazione si deve fondare su uno schema logico rigoroso e convincente;
- verificabile: il processo di valutazione deve essere dimostrabile circa fonti utilizzate, ipotesi assunte, correttezza logico-matematica e ragionevolezza delle conclusioni;
- coerente: l'esperto deve garantire la più ampia corrispondenza possibile fra base informativa, obiettivi della valutazione e risultati conseguiti;
- affidabile: l'esperto deve garantire obiettività di giudizio, con riduzione della discrezionalità valutativa.

Per giungere ad un giudizio di valore che soddisfi tutti questi principi, l'esperto deve porsi innanzitutto la domanda "che cosa si sta valutando?". In risposta, il principio I.9.1 definisce **unità di valutazione** "l'aggregato di riferimento da cui derivare il valore dell'attività, del diritto o della partecipazione oggetto di valutazione".

Di solito l'unità di valutazione è definita dalla finalità di stima

Normalmente l'unità di valutazione è definita dalla finalità della stima, può però anche accadere che sia l'esperto a determinarla (principio I.9.2).

Avviene ad esempio nelle **stime** di un **gruppo di aziende diversificato**, in cui si può valutare direttamente l'intero complesso o procedere in via indiretta per somma di parti, con valutazione dei singoli *business* e sottrazione dei costi *corporate*. In ogni caso è sempre opportuno che l'esperto espliciti nella relazione l'unità di valutazione, dato che la sua scelta può condizionare il risultato della stima.

Un'altra domanda preliminare che l'esperto deve porsi è "a quando è riferita la valutazione?". La risposta si trova nel principio I.8.1, secondo cui la **data di riferimento** della valutazione fissa il momento temporale cui la stima è riferita e circonda i dati e le informazioni disponibili per il processo valutativo.

È rilevante perché la valutazione deve riflettere i fatti e le circostanze riferibili a quella specifica data, che a volte possono modificarsi in modo significativo anche in tempi brevi.

Per tali ragioni è fondamentale che la data di riferimento della stima sia sempre esplicitata nella relazione.